

prescritte dall'art.63 c.p.p., nonostante fosse ben chiaro che il _____ era soggetto indagabile se non già sostanzialmente indagato.

3. La violazione dell'art.63 comma 2 c.p.p. appariva del resto evidente già a leggere l'esordio del verbale di ricezione della denuncia, la lettura del quale (anche a non voler ammettere che il _____ fosse già indagato) rendeva palese che il ricorrente era passibile di indagine per spaccio. Sicché si sarebbero dovute interrompere le dichiarazioni del "denunziante" e procedere alle informazioni e alla nomina di un difensore. Infatti la legge non esclude che dichiarazioni auto indizianti possano essere contenute in una denuncia querela.

Né potrebbe farsi riferimento alle dichiarazioni spontanee ex art.350 c.p.p. perché anche per queste dichiarazioni la legge presuppone che il dichiarante sia stato reso edotto della sua qualità di indagato.

4. Parimenti inutilizzabili sarebbero le dichiarazioni del complice _____ sentito come persona informata dei fatti, laddove era già chiaramente soggetto da sottoporre ad indagine per il reato di spaccio. Talché in conclusione non residuerebbero elementi da cui trarre gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente.

Considerato in diritto

1. Il ricorso non ha fondamento.

Ritiene in primo luogo la Corte che, essendo stato oggetto di ragionevole motivazione, in questa Sede non possa essere rimesso in discussione quanto il Tribunale ha accertato, che cioè il _____, al momento in cui formulò la denuncia non era già sottoposto ad indagine e che la denuncia venne formulata senza interferenza di sorta.

2. Tanto detto va affermato che, da un punto di vista strettamente ontologico, la denuncia di un reato altro non è che una dichiarazione e che quindi, sotto questo aspetto, in nulla si distingue dalle dichiarazioni di cui all'art.63 c.p.p.

E tuttavia il disposto dell'art.63 c.p.p. non è applicabile al caso in esame perché è chiaro che – si tratti o meno di denuncia- le dichiarazioni che non possono essere raccolte, ove si palesino auto indizianti, sono quelle che la persona non indagata (o non imputata) rende nel corso di un esame e cioè su sollecitazione dell'autorità procedente e non quelle che spontaneamente esprime sia pure nel contesto di un'accusa ad altri.

3. Conferma quanto appena detto il comma 7 dell'art.350 c.p.p. il quale ammette che la polizia giudiziaria possa ricevere le dichiarazioni spontanee della persona già indagata e non esclude tra queste quelle indizianti, salva la loro inutilizzabilità nel dibattimento. Dal che deve ricavarsi *a fortiori* che le dichiarazioni

spontanee della persona ancora non indagata, benché auto indizianti, sono comunque ricevibili e, se espresse in forma di denuncia, doverosamente verbalizzate.

4. Il discorso beninteso esclude che la polizia giudiziaria possa in qualche modo intervenire sulle dichiarazioni del soggetto, ponendo domande o in qualche altro modo iniziando una sorta di interlocuzione con lo stesso. Nel caso contrario trova applicazione l'art.63 c.p.p., versandosi nell'esame previsto da tale norma.

5. Poiché tuttavia, come si è premesso, va escluso che vi sia stata interferenza nelle dichiarazioni del ; le sue dichiarazioni entrano a far parte del compendio indiziario, del quale correttamente il Tribunale ha pertanto affermato la gravità.

Il ricorso va dunque respinto e al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.


P.Q.M.

La Corte di Cassazione

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma l'8 luglio 2011

Il Relatore



Il Presidente
